



## ***Licenziamento e repechage alla luce del nuovo articolo 2103***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6552, ha stabilito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2103 cod. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 81/2015, è onere del datore di lavoro fornire la prova dell'impossibilità del *repêchage*, e in particolare, di aver prospettato al dipendente, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale, ai fini della sua utilizzazione alternativa.

Master di specializzazione

**Pensioni e consulenza previdenziale  
- livello avanzato**

Scopri di più